

***Le Regioni alla ricerca della politicità: recensione al libro di Tanja Cerruti
sull'indirizzo politico regionale***

di Francesco Pallante – *Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università di Torino*

SOMMARIO: 1. Eternamente al bivio? Le Regioni tra politica e amministrazione. – 2. Due fecondi terreni d'indagine: l'istruzione e l'assistenza sociale. – 2.1. L'istruzione. – 2.2. L'assistenza sociale. – 3. Una politicità ancora parzialmente inespressa.

1. Eternamente al bivio? Le Regioni tra politica e amministrazione

In un periodo di appannamento – causa pandemia – del regionalismo italiano, molto opportuno giunge lo studio di Tanja Cerruti su *Regioni e indirizzo politico: un itinerario tormentato. Le scelte in materia di istruzione e assistenza sociale* (Edizioni Scientifiche Italiane-Università degli Studi di Torino, Napoli-Torino 2020, pp. VII-483): una riflessione di ampio respiro, in cui l'analisi dei profili teorici e delle politiche pubbliche oggetto d'indagine è con efficacia collocata in prospettiva storica a fini non meramente ricostruttivi, bensì interpretativi dell'evoluzione di un fenomeno sfaccettato e complesso – «tormentato», dice giustamente il titolo del libro – quale è stato, ed è, il regionalismo nel nostro ordinamento costituzionale.

Definito – sulla scia di Temistocle Martines – l'indirizzo politico come «la possibilità da parte dei poteri di governo di determinare e perseguire i propri obiettivi e predisporre i mezzi per raggiungerli» (p. 3), e opportunamente circoscritto il discorso, a beneficio dell'unitarietà della trattazione, alle Regioni ordinarie, il libro ruota intorno alla fondamentale questione se la capacità

di «assicurare il soddisfacimento dei fini che costituiscono la causa prima del [...] sorgere» degli enti politici (T. MARTINES, *Indirizzo politico*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano 1971, p. 469) sia o meno ascrivibile agli enti regionali italiani. Una questione, dunque, suscettibile di condurre, in caso di risposta positiva, al riconoscimento della natura politica delle Regioni; in caso di risposta negativa, alla loro configurazione quali enti aventi natura essenzialmente amministrativa.

L'Autrice riconosce nella lettera del dettato costituzionale l'esistenza di «ambiguità insite nella fisionomia delle Regioni» – una fisionomia che reputa «caratterizzata dall'oscillazione fra uno status sostanzialmente assimilabile a quello di Comuni e Province e uno che le vede titolari di una *vis* politica di più ampio respiro» – e riscontra gli effetti di tale ambiguità nei confronti di una dottrina indotta a tornare «a interrogarsi periodicamente sulla natura degli enti infrastatali» (p. 6). Di qui, la scelta di soffermarsi su un argomento già molto discusso (specie in passato), ma tutt'altro che esaurito, muovendo la ricerca lungo un doppio filone d'indagine.

Il primo filone (Capitoli I e II) è dedicato allo studio dei profili formali dell'autonomia regionale, con riguardo particolare agli strumenti suscettibili di alimentare l'implementazione dell'indirizzo politico: potestà statuaria e legislativa, funzioni amministrative, autonomia finanziaria. Tutte esaminate in chiave storica, prendendo a spartiacque la revisione costituzionale del 2001, anche alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale.

Il secondo filone (Capitoli IV e V) è dedicato all'approfondimento delle politiche regionali in due specifiche aree d'intervento sociale, l'istruzione e l'assistenza, considerate «strategiche ai fini dell'espressione [dell']indirizzo politico» regionale (p. 7). Una scelta molto ben studiata, dal momento che istruzione e assistenza, oltre che in sé rilevanti per via dell'incidenza che esercitano nella vita delle persone, sono materie, rispettivamente di competenza concorrente e residuale, che le Regioni trattano intersecando le proprie competenze con quelle dello Stato, degli enti locali e delle autonomie scolastiche, alimentando un insieme di funzioni davvero capace di misurare la configurabilità in concreto di un indirizzo politico regionale.

A collegare le due parti, il Capitolo III, in cui la riflessione teorica si sposta dai profili generali, inerenti all'ente Regione in quanto tale, al più circoscritto ambito delle due politiche regionali oggetto dell'analisi di merito, soffermandosi, oltre che sull'annosa questione della contrapposizione tra autonomia (e, dunque, differenziazione) e unitarietà (e, dunque, uguaglianza), soprattutto sull'inquadramento fornito a istruzione e assistenza dalla normativa statutaria di principio: una normativa che, se, dal punto di vista delle Regioni, ambisce ad assumere rilievo come

manifestazione di indirizzo politico, dal punto di vista dello Stato viene derubricato – in virtù di una giurisprudenza costituzionale che non esita a travolgere i propri stessi precedenti sulla normatività di tutte le disposizioni giuridiche – a espressioni «di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa» (sentenza n. 378 del 2004).

2. Due fecondi terreni d'indagine: l'istruzione e l'assistenza sociale

A partire dalla convinzione che «fra le diverse forme di autonomia riconosciute alle Regioni quella legislativa è apparsa sin dal primo momento come la più significativa ai fini dell'espressione dell'indirizzo politico» (p. 19), Cerruti opera, anzitutto, un'accurata, ricostruzione della distribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni in ambito scolastico (pp. 215-226) e assistenziale (pp. 291-298), alla luce del dato normativo ricavabile dal nuovo Titolo V della Parte Seconda della Costituzione – che, come ricordato, le ascrive rispettivamente alla competenza concorrente e alla competenza residuale – e della copiosa giurisprudenza costituzionale che ne ha guidato l'interpretazione.

2.1. L'istruzione

Il testo sottolinea a più riprese come non tutte le Regioni si siano attivate, nell'esercizio delle nuove competenze, con la medesima tempestività e intensità. A spiccare, nell'ambito degli interventi in materia di istruzione, sono la Toscana e l'Emilia Romagna, che fin da subito “esplorano” le nuove competenze regionali dettando una disciplina organica della materia, capace di accomunare, in una regolazione dai tratti originali, istruzione e formazione professionale con l'obiettivo di assicurare ai cittadini della Regione l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

La Toscana, in particolare, realizza un intervento di respiro molto ampio (l.r. n. 32/2002), volto a disciplinare la formazione dai servizi per l'infanzia agli studi universitari e, anche allineandosi alle indicazioni provenienti dall'Unione europea, individuando uno stretto legame tra istruzione e lavoro. Il giudizio dell'Autrice, sulla scorta anche della anticipazione, da parte della Regione, di alcuni profili normativi che saranno poi recepiti a livello statale, è che quello toscano sia il

«legislatore [...] che interpreta in modo più politico il proprio ruolo» (p. 228), sebbene il successivo intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 120/2005) finisca per depotenziarne le ambizioni innovative, riducendo essenzialmente ai profili organizzativi l'ambito passibile di regolazione regionale.

Anche l'Emilia Romagna interviene in materia di istruzione con una legge organica e innovativa (l.r. n. 12/2003), idonea a porsi "in dialogo" con la coeva legge statale n. 53/2003. Il legame tra istruzione e formazione professionale – e, di nuovo, tra queste e il lavoro – è in questo caso perseguito ancora più intensamente, e sempre nell'ambito di un percorso formativo destinato a svolgersi nel corso dell'intera esistenza delle persone. Peculiare è il rapporto con il territorio, declinato in riferimento tanto al tessuto economico-produttivo, quanto alle esigenze familiari, sociali e financo sanitarie. L'idea sembra essere quella di rendere le scuole uno dei principali punti di riferimento del variegato sistema socio-economico regionale, strutturando una rete distesa sull'intero territorio regionale e capace di mettere tra loro in relazione le sue più diverse componenti. Come nel caso della Toscana, anche la legge emiliano-romagnola risulterà però, nei fatti, depotenziata dalla riduttiva interpretazione fornita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 34/2005), a discapito di alcuni dei suoi profili maggiormente innovativi.

Quanto alle altre Regioni, è solo tra il 2007 e il 2009 che intervengono le leggi di Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria; per Basilicata e Veneto è necessario attendere, rispettivamente, il 2015 e il 2017. Nel complesso, tutte queste Regioni disciplinano l'istruzione, in senso ampio intesa, legandola alla formazione professionale, sebbene non sempre dedicando la medesima attenzione a tutte le tappe del percorso formativo. La centralità della persona è ovunque affermata, ma è soprattutto in Lombardia e Piemonte che assume le vesti di una libertà di scelta che tende a mettere sullo stesso piano istruzione pubblica e privata. Il rapporto con il territorio e le sue esigenze socio-economiche è particolarmente coltivato in Umbria, mentre la Basilicata attribuisce maggiore rilievo alla formazione professionale. Il Veneto, infine, è attento a coniugare i diversi ambiti di intervento – istruzione, formazione professionale, persona, autonomia scolastica – con il livello europeo di disciplina del settore. Le restanti Regioni – aggiunge Cerruti – si sono tendenzialmente limitate a riproporre «anche dopo la riforma i contenuti normativi del passato» (p. 238), contenuti che risultano in particolare circoscritti al diritto allo studio.

Il capitolo dedicato all'istruzione prosegue proponendo un'analisi dettagliata dei diversi profili d'intervento (che non è qui possibile ricostruire nello specifico): l'assistenza scolastica non

universitaria, il diritto allo studio universitario, l'istruzione e formazione professionale, la formazione professionale, i servizi per la prima infanzia. Quel che, in questa sede, è importante sottolineare sono le conclusioni cui, relativamente ai profili ora evocati, giunge l'Autrice. Il suo è, inevitabilmente, un giudizio articolato, dal momento che, a fronte dell'ampliamento dell'autonomia regionale in materia d'istruzione, avvenuto nel 2001 – e che rimane tale anche al netto dei successivi interventi restrittivi del legislatore statale e della giurisprudenza costituzionale – le Regioni hanno messo in campo «interventi [...] piuttosto disomogenei, sia nei contenuti, sia nei tempi e nella tipologia degli atti adottati» (p. 286).

Alcune (poche) Regioni si sono mosse tempestivamente e con la capacità di “coprire”, almeno tendenzialmente, l'intero ambito rimesso alla loro potestà legislativa; altre sono intervenute successivamente, e non sempre per mezzo di una normativa capace di entrare nel dettaglio di tutti i profili della materia; altre ancora, infine, non sono mai intervenute, se non, eventualmente, per perfezionare quanto stabilito già prima dell'attribuzione delle nuove competenze. Si può aggiungere che alcune Regioni hanno operato la scelta di operare attraverso più d'una legge (diversamente dalla Toscana, che in uno stesso atto ha raccolto tutti i profili attinenti all'istruzione e alla formazione professionale unitamente a quelli legati al lavoro) e non sono mancati i casi di accorpamento delle politiche sull'istruzione ad altre tipologie d'intervento: per esempio, trattando i servizi per l'infanzia assieme all'assistenza sociale o l'apprendistato assieme alle politiche del lavoro. Ad ogni modo, solo una minoranza delle Regioni ha effettivamente saputo cogliere sino in fondo tutte le potenzialità offerte dalla revisione costituzionale del 2001 e, in alcuni casi, anche Regioni usualmente molto innovative hanno prodotto interventi segnati da una tendenziale uniformità (specialmente con riferimento al diritto allo studio). D'altro canto, occorre rilevare che, fosse anche in maniera molto parziale, «quasi tutte le Regioni hanno voluto impegnarsi nella definizione degli aspetti del sistema dell'istruzione rimessi alla loro competenze» (p. 289), così concorrendo, in modo più o meno incisivo, alla determinazione di un istituto, quello della cittadinanza, di cui l'istruzione è parte integrante, indubbiamente costitutivo della dimensione della politica.

2.2. L'assistenza sociale

Anche nell'ambito dei servizi sociali le Regioni, che pure hanno alle spalle una più duratura e consolidata tradizione di esercizio di competenze autonome, intervengono a esercitare le nuove competenze legislative riconducibili all'art. 117, co. 4, Cost. con tempistica e intensità differenti. Le prime ad attivarsi, già nel 2003, sono Emilia Romagna, Calabria e Puglia; seguono, tra il 2004 e il 2009, Piemonte, Toscana, Liguria, Lombardia, Basilicata, Campania e Umbria; tra il 2014 e il 2016 è, infine, la volta di Marche, Molise e Lazio, a completare un quadro d'interventi da cui restano, ad oggi, escluse solo Abruzzo e Veneto (che continuano a occuparsi della materia in forza delle leggi regionali approvate, rispettivamente, nel 1988 e nel 1982).

Pur rilevante sul piano quantitativo, l'intenso attivismo regionale nella regolazione della materia non si traduce in una altrettanto rilevante differenziazione qualitativa. Le peculiarità, naturalmente, non mancano, specie con riguardo alla proclamazione dei principi ispiratori (partecipazione, solidarietà, dignità, famiglia, libertà di scelta, ecc.) e alla concreta declinazione della sussidiarietà, con quel che ne deriva per le reciproche relazioni tra gli attori coinvolti nel governo del sistema. A dar forma, per molti aspetti, omogenea alla legislazione regionale è, tuttavia, il diffuso riferimento alla legge n. 328/2000: una disciplina di fatto anticipatrice della revisione costituzionale dell'anno successivo, che – afferma Cerruti – «veniva sentita come “propria” dalle Regioni, in quanto risultava in qualche modo debitrice delle loro pregresse esperienze» (p. 300). Si spiega così – oltre che per via dei condizionamenti derivanti dalla debole autonomia finanziaria regionale – il gioco di specchi che viene a prodursi tra legge statale e leggi regionali in ordine ai principali aspetti della materia: la previsione del Piano sociale, l'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari, la considerazione del cittadino come soggetto da coinvolgere attivamente, in modo da non farne un mero destinatario passivo dell'intervento, l'obiettivo di perseguire il benessere della persona; e, soprattutto, l'organizzazione del sistema di gestione del servizio su scala territoriale.

Se nell'ambito dell'istruzione la Regione additata a riferimento dall'Autrice è la Toscana – non tanto per il merito delle scelte normative, quanto piuttosto per l'ampiezza e la profondità dell'impiego dei poteri legislativi –, nel caso dell'assistenza il corrispondente ruolo è assegnato all'Umbria, in virtù dell'approvazione di un Testo unico (l.r. n. 11/2015) che non solo raccoglie tutte le leggi settoriali in materia di servizi sociali, ma disciplina questi unitamente ai servizi sanitari. Nelle altre Regioni gli ambiti materiali raccolti nell'onnicomprensiva legge umbra sono

ripartiti tra più interventi normativi, anche se le singole situazioni sono molto variegate, spaziando dai Testi unici sul terzo settore approvati in Liguria e Lombardia alle «leggine sui non vedenti» (p. 421) presenti in diversi ordinamenti regionali. Sul piano della tecnica normativa, rilevante è la differenza tra le Regioni, come la Calabria, che riservano alla fonte legislativa i profili più generali della materia, rinviando alla normazione secondaria la definizione dei dettagli, e le Regioni che, invece, affidano alla legge gran parte della disciplina della materia, lasciando spazio ridotto alle fonti subordinate. Quanto alla concreta attuazione delle previsioni normative, una notazione molto interessante è quella relativa alla differenza tra i territori soggetti a una frequente alternanza politica, come il Piemonte o il Lazio, e quelli nel tempo connotati da governi omogenei (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana): inevitabile che nei secondi si riscontri una maggiore continuità nelle politiche regionali, mentre nei primi le mutevoli scelte legislative faticino a consolidarsi in un'azione politica solidamente strutturata (anche solo per via dell'inattuazione di alcune disposizioni).

Il libro prosegue proponendo un'analisi dettagliata dei diversi profili in cui si articola la materia dell'assistenza sociale: la programmazione (sociale in sé, socio-sanitaria, in rapporto alla programmazione regionale generale), la gestione dei servizi (ambiti territoriali, gestione associata, risorse finanziarie, rapporto con i soggetti privati, sussidiarietà orizzontale), il terzo settore (normativa statale e regionale, trasformazione delle Ipab, Aziende pubbliche di Servizi alla Persona, cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, servizio civile), i destinatari dei servizi sociali (individuazione dei destinatari, Carte dei diritti, Carte dei servizi), i Liveas, i singoli settori d'intervento (disabilità, non autosufficienza, famiglie in difficoltà, invecchiamento attivo, giovani, donne vittime di violenza, persone detenute, stranieri, sostegno della povertà, gioco d'azzardo).

Nell'impossibilità di seguire in questa sede tutti i profili ora richiamati, vale la pena soffermarsi brevemente sui settori in cui più hanno avuto modo di farsi sentire le scelte rimesse alla discrezionalità politica delle Regioni. Oltre a quelli strettamente legati alle peculiarità socio-economiche territoriali (come la vivacità delle associazioni di volontariato in Toscana o la presenza di una numerosa popolazione straniera in condizioni di disagio nelle Regioni meridionali), a venire in rilievo sono l'integrazione con il comparto sanitario, il rapporto tra operatori pubblici e privati (inclusi quelli del privato sociale) e la determinazione dei destinatari dei servizi, con la connessa questione della tipologia di prestazioni erogate.

Iniziando dall'integrazione socio-sanitaria, è alla Toscana e alla Lombardia che si deve soprattutto guardare, trattandosi delle Regioni che più si sono spinte avanti sulla strada dell'integrazione dei servizi: attraverso il sistema delle Società della Salute, frutto della collaborazione tra Comuni (per i servizi sociali) e Asl (per i servizi sanitari), in Toscana; e attraverso la rete delle c.d. unità di offerta sociali, in Lombardia. Anche Veneto ed Emilia Romagna paiono, sia pure in maniera meno intensa, avviate sulla strada di una incisiva integrazione; mentre nelle restanti Regioni questa risulta circoscritta a specifici settori, in particolare a quello della non autosufficienza (scelta da cui – si può aggiungere – deriva l'inadeguata tutela delle persone non autosufficienti, di cui sono sottostimate, o comunque condizionate a requisiti sociali, le esigenze di carattere sanitario).

Quanto al ruolo dei privati nella gestione dei servizi, è soprattutto la Lombardia a marcare una significativa differenziazione dalle altre Regioni, in virtù di un sistema che, ricalcando quello utilizzato in ambito sanitario, enfatizza la libertà di scelta dell'utente ponendo in concorrenza, secondo la logica del mercato, operatori pubblici e privati collocati su un piano di sostanziale parità. Anche Emilia Romagna, Marche e Piemonte valorizzano l'apporto dei privati, ma in un contesto in cui è l'ente pubblico a mantenere il controllo dell'offerta dei servizi e dell'accesso agli stessi. Conseguenza di un attivismo più disordinato è la presenza dei privati nelle altre realtà regionali, che scontano una meno efficace gestione del sistema da parte delle autorità pubbliche. Analogo discorso può valere per il rapporto tra l'ente regionale e il privato sociale, potendosi riscontrare in alcune Regioni (come la Toscana e il Piemonte) una partecipazione regolata, strutturata e incisiva, al contrario di quel che avviene in contesti (come quello calabro, campano e laziale) in cui sono le carenze del settore pubblico ad aprire, di fatto, spazi d'intervento che s'impongono al di là dello stesso dettato normativo.

Venendo, infine, ai destinatari dei servizi, Cerruti si sofferma, anzitutto, sui tentativi condotti da alcune Regioni del Nord (segnatamente Lombardia e Veneto) di restringere l'accesso ai servizi attraverso un criterio, quello della lungoresidenza, che dopo alcune oscillazioni sembra ora, finalmente, essere stato riconosciuto dalla Corte costituzionale come irriducibile alla nostra Carta fondamentale (sentenza n. 44/2020). Diversa è la situazione degli ordinamenti regionali, come quello laziale, che, soprattutto attraverso la leva della compartecipazione alla spesa, si propongono di fornire selettivamente agevolazioni a determinate categorie di utenti (per esempio, le famiglie numerose). Strettamente collegato è, poi, il discorso relativo alle singole prestazioni erogate dai

servizi sociali regionali, in rapporto alle quali l'incisiva differenziazione – attraverso una variegata gamma di interventi, non solo di tipo economico – dipende proprio dalle categorie dei soggetti destinatari delle stesse (donne, anziani, giovani, indigenti, immigrati, nomadi, minori, ecc.).

Il quadro è, in definitiva, sufficientemente variegato perché, anche nell'ambito dell'assistenza sociale, si possa – secondo l'Autrice – trovare conferma della capacità delle Regioni di esprimere e perseguire un indirizzo politico, sia pure con i limiti derivanti dal fatto che ciò avviene non sempre e non dappertutto in modo pieno e originale.

3. Una politicità ancora parzialmente inespressa

Grande pregio del libro è il non indulgere nell'atteggiamento, tipico di un certo regionalismo, che tende a considerare la presenza delle Regioni nell'ordinamento costituzionale come un dato oggettivamente positivo, una necessità indiscutibile che tuttavia lo Stato – per opera congiunta di governo, Parlamento e Corte costituzionale – stenta a riconoscere nella sua pienezza, negando alle Regioni l'opportunità di dispiegare tutte le loro benefiche potenzialità a favore dell'interesse generale. Un atteggiamento, quello ora richiamato, che, se coglie senz'altro nel segno nel denunciare la ritrosia con cui sono state trasferite le competenze alle Regioni e la tendenza, a trasferimento avvenuto, a recuperare poteri di influenza (specie, ma non solo, attraverso il controllo della leva finanziaria) in capo allo Stato, tende tuttavia a sottovalutare il cattivo utilizzo – se non, in alcuni casi, il mancato utilizzo – da parte delle Regioni dei poteri ricevuti e, soprattutto, il fallimento del sistema regionale complessivo nella riduzione delle diseguaglianze che tanto drammaticamente continuano a segnare i diversi ambiti territoriali del nostro Paese (una responsabilità che le Regioni condividono con lo Stato, beninteso). Inoltre, non si può dimenticare che a determinare la misura, più o meno intensa del regionalismo, sono stati, in ultima istanza, i partiti politici, che operano non solo a livello statale, bensì anche a livello regionale, e che proprio la denunciata incapacità di far valere a livello territoriale le buone ragioni del regionalismo (anche a causa dell'uniformità troppe volte prodotta dall'autonomia: a partire dalla forma di governo) rischia, paradossalmente, di fornire una forte argomentazione ai fautori della natura non politica, ma amministrativa delle Regioni.

Giustamente Cerruti invita a non accomunare in un unico giudizio periodi storici e ambiti territoriali diversi. Il regionalismo italiano è stato, ed è, molte cose, non sempre facili da ricondurre a una valutazione unitaria. Certamente, se torniamo alla definizione di indirizzo politico di Temistocle Martines ricordata all'inizio, è corretto riconoscere che le Regioni hanno saputo porsi obiettivi da raggiungere e hanno avuto la capacità di farlo, anche se ciò non vale sempre per tutti gli ambiti materiali né per tutte le realtà regionali. È, peraltro, anche vero che a condizionare la capacità delle Regioni di esprimere appieno la propria politicità hanno contribuito elementi solo in parte riconducibili al loro controllo, quali: l'esercizio restrittivo della leva finanziaria, tanto in entrata, quanto in uscita, da parte dello Stato, ulteriormente acuitosi con la crisi economica e finanziaria del 2008; la debolezza della dimensione e, a partire dagli anni Novanta del Novecento, dell'organizzazione territoriale dei partiti; la svalutazione, nella cultura politica diffusa, dell'utilità della programmazione, che ha schiacciato l'attività regionale sull'amministrazione, portandola a confondere il proprio ruolo con quello degli enti locali, enti che, proprio attraverso la programmazione, la Regione avrebbe dovuto invece coordinare. Si potrebbe aggiungere – ma il discorso è forse ancora prematuro – l'impatto esercitato sulle relazioni tra Stato e Regioni dalla pandemia da Covid-19, che, enfatizzando una tendenza già in atto, ha iper-politicizzato le Regioni (e, in particolare, i loro Presidenti) quali attori della politica nazionale, nel contempo, e paradossalmente, ipo-politicizzandole rispetto alla dimensione politica regionale (per quanto attiene tanto agli interventi sanitari, quanto a quelli di ristoro socio-economico).

Al netto di tali condizionamenti – questa è la conclusione cui addiuvine l'Autrice – gli enti regionali hanno comunque dimostrato di possedere una propria agenda politica e, al ricorrere di condizioni favorevoli, di saper operare in vista della sua implementazione, se del caso spostandone il fuoco verso obiettivi più agevolmente perseguibili: in particolare, i servizi alla persona, di cui le politiche scolastiche e sociali sono essenziale componente.